

L. 4-12-1981 n. 720

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339.

L. 4 dicembre 1981, n. 720 [\(1\)](#).

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della [legge 13 agosto 1980, n. 466](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339.

Articolo 1

[\(2\)](#).

[\(2\)](#) Sostituisce l'articolo 5, [L. 13 agosto 1980, n. 466](#).

Articolo 2

[\(3\)](#).

[\(3\)](#) Sostituisce l'articolo 6, [L. 13 agosto 1980, n. 466](#).

Articolo 3

[\(4\)](#).

[\(4\)](#) Sostituisce l'articolo 10, [L. 13 agosto 1980, n. 466](#).

Articolo 4

All'onere di lire 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la [legge 13 agosto 1980, n. 466](#).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.